Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2429 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2015

che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(GU L 334 del 22.12.2015, pag. 15)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018	L 311	36	7.12.2018

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 329 del 27.12.2018, pag. 53 (2018/1921)

►**C2** Rettifica, GU L 8 del 10.1.2019, pag. 38 (2018/1921)

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2429 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2015

che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di tali automobili, nonché le relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili.

Articolo 4

La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c) automobili utilizzate per la fornitura di servizi di trasporto merci;

d) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida;

e) automobili utilizzate per prestare servizi di vigilanza;

f) automobili utilizzate come veicoli di emergenza;

g) automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto.

▼**M1**

Articolo 6

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2016 e cessa di produrre efetti il 31 dicembre 2021.

2. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

▼**B**

Articolo 7

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.